Studio Notarile Associato
Alessandro Torroni - Silvia Deflorian
www.notaiotorroni.it

Repertorio n. 26450 Raccolta n. 17741

REGISTRATO A FORLI'
il 5 settembre 2025
n. 6937
Serie 1T
euro 200,00

Atto costitutivo di società sportiva dilettantistica
in forma di società a responsabilità limitata
con capitale inferiore ad euro diecimila ex artt. 2463, commi 4 e 5, c.c.
senza fine di lucro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di settembre
- 4 settembre 2025 -
in Forlì, nel mio studio in via Bruni n. 2,
dinanzi a me dott. Alessandro TORRONI, notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,
sono presenti i signori:

- ORLATI STEFANIA, nata a Cesena (FC) il 29 ottobre 1970, domiciliata a Forlì (FC), via Agostino Rotondi n. 1, impiegata, cittadina italiana, codice fiscale RLT SFN 70R69 C573C;
- LOLLI GIULIA, nata a Forlì (FC) il 28 marzo 2006, domiciliata a Meldola (FC), via Palmiro Togliatti n. 31, in attesa di occupazione, cittadina italiana, codice fiscale LLL GLI 06C68 D704Z;
- BORTOLOTTI FEDERICO, nato a Forlì (FC) il 30 maggio 1988, domiciliato a Forlì, via Chiusarola n. 25, artigiano, cittadino italiano, codice fiscale BRT FRC 88E30 D704L;
- MARIOTTI SARA, nata a Forlimpopoli (FC) il 28 giugno 1989, domiciliata a Forlì (FC), via Costiera n. 26/A, dipendente, cittadina italiana, codice fiscale MRT SRA 89H68 D705W.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, previa dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua italiana, convengono e stipulano quanto segue.

Denominazione - Ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.LGS. 28 febbraio 2021, n. 36, tra i signori ORLATI STEFANIA, LOLLI GIULIA, BORTOLOTTI FEDERICO e MARIOTTI SARA è costituita una società a responsabilità limitata senza fine di lucro, sotto la denominazione
"NEW DANCE CLUB Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata" in sigla "NEW DANCE CLUB S.S.D. a R.L.".

Sede - La società ha sede legale in Forlì (FC), via Agostino Rotondi n. 1. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.
In caso di modificazione dell'indirizzo della sede della società, nell'ambito dello stesso Comune, l'organo amministrativo depositerà apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Oggetto - La società sportiva è priva del fine di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 apolitica ed apartitica.
La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.LGS. n. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina della danza sportiva, in tutte le sue specialità, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non, in genere ad essa collegata, alle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e delle Federazioni o di altri Enti di Promozione Sportiva, o discipline sportive associate, alle quali si affilia.

Capitale sociale, conferimenti, partecipazioni - Il capitale sociale è determinato, ai

sensi dell'art. 2463, comma 4, c.c., in euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.
Il capitale sociale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
il socio ORLATI STEFANIA per una quota di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero);
il socio LOLLI GIULIA per una quota di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero);
il socio BORTOLOTTI FEDERICO per una quota di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero);
il socio MARIOTTI SARA per una quota di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero).
Finché il capitale è determinato in misura inferiore a diecimila euro i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
I soci a liberazione del capitale sociale sottoscritto effettuano conferimenti in denaro e versano all'amministratore unico nominato nell'atto costitutivo, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente sottoscritte, per intero, i conferimenti in denaro con le seguenti modalità:
1) il socio ORLATI STEFANIA versa la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) con assegno circolare non trasferibile serie e numero 5112086044-00 emesso da BPER Banca S.p.A., in data 1° settembre 2025, all'ordine New Dance Club S.S.D. a R.L.;
2) il socio LOLLI GIULIA versa la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) con assegno circolare non trasferibile numero 3112797333-09 emesso da Intesa SanPaolo S.p.A., in data 3 settembre 2025, all'ordsine New Dance Club S.S.D. a R.L.;
3) il socio BORTOLOTTI FEDERICO versa la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) con assegno circolare non trasferibile serie PE numero 4086432423-08 emesso dal Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop, filiale di San Martino, in data 4 settembre 2025, all'ordine New Dance Club S.S.D. a R.L.,
4) il socio MARIOTTI SARA versa la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile serie PE numero 4086500523-01 emesso dal Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop, filiale di San Varano, in data 3 settembre 2025, all'ordine New Dance Club S.S.D. a R.L.,
l'organo amministrativo riconosce di avere ricevuto i predetti versamenti a titolo di integrale esecuzione dei conferimenti in denaro in favore della società e rilascia corrispondente quietanza.
Le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.
Riserva legale - Ai sensi dell'art. 2463, comma 5, c.c., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale prevista dall'art. 2430 c.c., deve essere almeno pari ad un quinto degli stessi, finché la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Ai sensi dell'art. 2463, comma 5, c.c., essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Primo esercizio sociale - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno)

dicembre 2025 (duemilaventicinque).
Amministrazione - La società è amministrata da un amministratore unico che viene nominato nella persona della signora ORLATI STEFANIA.
La durata della carica è fissata a tempo indeterminato; l'amministratore è revocabile in ogni momento senza preavviso o indennizzo alcuno.
L'amministratore unico è investito dei poteri indicati all'art. 20 delle norme di funzionamento della società ed ha la rappresentanza legale della società.
L'amministratore unico dichiara di non ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Spese - Le spese per la costituzione ammontano approssimativamente ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e sono poste a carico della società.
Delega - I comparenti delegano ed autorizzano la signora Orlati Stefania ad apportare al presente atto le aggiunte, modifiche o soppressioni eventualmente richieste dall'autorità amministrativa in sede di iscrizione della società nel competente Registro delle Imprese.
Statuto - L'oggetto sociale, la durata e l'organizzazione della società sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura data da me ai comparenti che lo approvano.
Gli interessati autorizzano il notaio a conservare e trattare, nei modi previsti dalla legge, i dati personali forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarli per procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge ed a comunicarli a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi dell'art. 743 c.p.c. Prendono atto dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali affissa nello studio notarile e nel sito web dello studio.
Esente da bollo ex art. 27-bis, allegato B, d.p.r. n. 642/1972
Il presente atto è stato letto da me notaio ai comparenti che lo approvano e viene sottoscritto alle ore 17.40 (diciassette e minuti quaranta)
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, consta di fogli due per facciate sei scritte fin qui.
F.to Stefania Orlati
" Giulia Lolli
" Federico Bortolotti
" Sara Mariotti
" Alessandro Torroni (impronta sigillo)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita una società sportiva a responsabilità limitata denominata "NEW DANCE CLUB Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata", in acronimo “NEW DANCE CLUB S.S.D. a R.L.”.

Art. 2 - Oggetto

La società sportiva è priva del fine di lucro, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 apolitica ed apartitica.

La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 7.1. lettera b), D.LGS. n. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina della danza sportiva, in tutte le sue specialità, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non, in genere ad essa collegata, alle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e delle Federazioni o di altri Enti di Promozione Sportiva, o discipline sportive associate, alle quali si affilia.

Si impegna preventivamente ad accettare qualunque provvedimento disciplinare che gli organi sportivi competenti dovessero adottare nei suoi confronti, nonché ad accettare e mettere in pratica tutte le decisioni che le autorità federali dovessero prendere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione sportiva, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

In particolare, la società per sé e per i propri soci, si impegna:

- a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di promozione sportiva. Si impegna altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla propria attività sportiva e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dai Regolamenti di Giustizia;
- a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento soci stabilite dalle Federazioni, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di promozione sportiva cui la società sia affiliata;
- ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- ad osservare le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e pertanto di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’Art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021, in conformità alle norme e alle direttive di cui sopra.

Inoltre prende atto che:

- condizione indispensabile per essere socio della società stessa è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- è fatto divieto al Presidente della società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva a o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Inoltre potrà svolgere, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e relative norme attuative, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori attività:

- La manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive;
- L'acquisto, la gestione, in qualunque forma, e la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;
- La gestione di servizi accessori agli impianti sportivi, quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e accessori sportivi e di generi affini;
- L'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
- L'attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni);
- L'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede sia altrove;
- La gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per gli iscritti, i partecipanti, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi;
- La partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti natatori, sportivi od affini;
- L'organizzazione di un servizio di volontariato, assistenza e supporto a favore degli iscritti e dei partecipanti.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 1615, 2561, 2562 e ss., cod. civ..

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio e delle altre operazioni vietate dalla presente e futura legislazione, la società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili e/o connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali a titolo esemplificativo, la compravendita, la permuta e l'affitto ultra novennale di beni immobili e di diritti reali immobiliari, la stipulazione e l'accollo di mutui anche fondiari. Potrà altresì concedere garanzie reali e personali, comprese ipoteche e fidejussioni a favore di terzi, ivi comprese le banche e gli istituti di credito e anche nell'interesse di terzi se nell'interesse della società nonché assumere partecipazioni o interessenze in altre società, aventi oggetto analogo o affine al proprio. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi Professionali nonché le operazioni inerenti alla raccolta e/o

sollecitazione del pubblico risparmio ed all'attività finanziaria in qualsiasi forma diretta verso il pubblico prevista dell'art. 106 del TULB.

Art. 3 - Sede legale

La società ha sede legale nel Comune di Forlì (FC).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie sia in Italia, che all'estero.

Il trasferimento di sede nell'abito dello stesso Comune può essere deliberato dall'Organo Amministrativo e non costituisce modifica statutaria.

Art. 4 - Durata

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi del codice civile e ripartito tra i soci secondo la quota di partecipazione attribuita a ciascuno di essi a fronte dei conferimenti.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni, qualora non versi nelle condizioni di cui all'art. 2463, comma 4, c.c..

In occasione di aumenti di capitale a pagamento ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. La delibera di aumento di capitale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. In tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La Società potrà raccogliere dai Soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi di interessi, ed eventualmente attribuibili in conto capitale, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Art. 6 - Quote e diritti sociali

Le quote di partecipazione di ogni socio sono nominative e proporzionali al conferimento eseguito. Le quote di partecipazione possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 7 - Trasferibilità delle quote inter vivos

Le quote di partecipazione sono trasferibili solo con il consenso di tutti i soci ai quali spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Spetta ad ogni socio il diritto di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 8 - Trasferibilità delle quote mortis causa

Le quote di partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 9 - Recesso - Esclusione del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere concernenti le materie indicate nel comma I° dell'art. 2473 c.c..

Il recesso va comunicato alla società con lettera raccomandata a.r. inviata a tutti gli amministratori contenente un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, nella quale siano indicate le generalità del socio, il domicilio per le comunicazioni relative al procedimento di recesso nonché la quota di partecipazione per la quale è

esercitato il recesso.
Non appena ricevuta la comunicazione gli amministratori devono annotare l'esercizio del recesso nel libro soci.
Per le modalità di rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso si applica quanto previsto all'art. 2473 c.c.. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita la relativa quota, in nome e per conto del socio recedente, precisando il prezzo della quota nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 36/2021, ed il termine per il pagamento.
Il prezzo della quota è determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. d'accordo con il socio recedente ovvero mediante ricorso ad un Collegio di tre Arbitratori (uno nominato dal socio/soci interessati all'acquisto, uno nominato dall'offerente ed il terzo nominato dai primi due, ovvero in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma). Il Collegio deciderà in applicazione dei principi sanciti dall'art. 2347-ter c.c. con equo apprezzamento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua costituzione. La decisione sarà vincolante per tutte le parti.
Gli altri soci hanno diritto di acquistare la quota del socio recedente in proporzione alla sua partecipazione, esprimendo la propria accettazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'offerente e per conoscenza agli altri soci ed all'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli amministratori, indicando se intende esercitare il diritto di prelazione anche per la parte eventualmente non acquistata dagli altri soci.
La mancata risposta nei termini, così come le accettazioni che non coprano la totalità della quota del socio receduto, equivalgono ad espresso rifiuto dell'esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui alcuni soci rinuncino al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni.
È fatta salva la possibilità da parte dei soci di indicare il nominativo di un terzo acquirente non socio a valere per il caso in cui nessun socio comunichi la propria volontà di acquistare la quota del socio receduto (previo gradimento dell'organo amministrativo). Nel caso in cui non venga ricevuta dalla società nessuna offerta di acquisto della quota del socio receduto l'applicazione dell'art. 2473 c.c. ult. cpv. va coordinata con la circostanza che si tratta di società sportiva, con la conseguenza che la società non potrà in nessun caso rimborsare al socio receduto una somma superiore alla quota di capitale corrispondente alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021.
Il socio è automaticamente escluso dalla società nel caso di provvedimento disciplinare definitivo di radiazione dalla Federazione o da altro Ente di promozione sportiva, ovvero a seguito di provvedimento di espulsione definitivo emesso dagli Organi di Disciplina della società.
Il rimborso della quota del socio escluso è disciplinato dalle medesime regole previste in tema di recesso.

Art. 10 - Emissione di titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'assemblea adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 11 - Requisiti per le cariche sociali

Possono ricoprire cariche sociali i soli tesserati in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione sportiva o degli Organi di disciplina della società, a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
d) essere tesserati presso la Federazione o altro Ente sportivo cui la Società sia affiliata;
e) essere in possesso del requisito di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
f) non intrattenere rapporto di lavoro dipendente o autonomo, se non nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
E' fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

TITOLO III
DELIBERAZIONI DEI SOCI

Art. 12 - Materie riservate ai soci e forma delle deliberazioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.
In particolare sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina degli amministratori e l'eventuale compenso;
c) la nomina dell'organo di controllo;
d) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo e del regolamento interno della società;
e) la nomina e la revoca dei Liquidatori;
I) l'emissione di titoli di debito;
g) la nomina dei membri degli Organi di Disciplina.
Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso manifestato per iscritto, salvo che tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale o un amministratore richiedano l'adozione del metodo assembleare e comunque fatta eccezione per le delibere per le quali la legge richiede inderogabilmente metodo assembleare.

Art. 13 - Delibere assunte mediante consultazione scritta

La consultazione scritta o la procedura di acquisizione del consenso per iscritto consiste in una proposta di deliberazione, inviata dall'organo amministrativo ai soci mediante raccomandata a.r., fax o e-mail presso il domicilio, il numero di fax o l'indirizzo e-mail risultante dai libri sociali o comunque comunicato alla società. L'organo amministrativo deve mettere a disposizione presso la sede sociale la documentazione inerente alla proposta di decisione che può essere liberamente consultata da tutti i soci.
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, o quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci devono comunicare la propria volontà alla società a mezzo di raccomandata a.r., o e-mail da inviarsi, in mancanza di diversa indicazione nella proposta, nel termine di 8 (otto) giorni dai ricevimento della richiesta.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione.
L'organo amministrativo procede a verificare che la procedura di consultazione scritta si è svolta regolarmente, a raccogliere le manifestazioni di volontà dei soci, a verificare il raggiungimento del quorum deliberativo e a comunicare tempestivamente i risultati della consultazione a tutti i soci e all'organo di controllo, se nominato.
Tutti i documenti trasmessi alla società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati agli atti, unitamente al libro delle decisioni dei soci nel quale il testo della decisione adottata deve essere tempestivamente trascritto.
Qualora il socio non risponda nel termine sarà considerato dissenziente.

Art. 14 - Deliberazioni assembleari collegiali

Nel caso di deliberazione assembleare collegiale l'assemblea dei soci è convocata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro soci, qualora volontariamente adottato, o comunque comunicato alla società.
L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Deve anche contenere l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, per il caso in cui la prima vada deserta.
In ogni caso, l'adunanza si reputa validamente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, o siano stati informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento in questione, tutti gli amministratori, se non cessati, ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta.

Art. 15 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da altra persona all'uopo designata dai soci intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea anche tra non soci.
Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione, e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Art. 16 - Intervento a mezzo audio-videoconferenza

La società può consentire l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Nell'avviso di convocazione, l'organo amministrativo può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle

condizioni previste nel precedente articolo 14.

Art. 17 - Validità delle decisioni dei soci e delle deliberazioni assembleari

L'assemblea dei soci è legalmente costituita in presenza dei quorum di legge e le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci in esito a consultazione scritta sono validamente adottate se approvate con le maggioranze di legge, salvo quanto di seguito previsto.

Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479, 2° comma, c.c. sono validamente adottate se sono state approvate dai 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 18 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Il voto del socio in assemblea ed in sede di consultazioni scritte vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona e la relativa documentazione è conservata dalla società.

La delega può essere rilasciata per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, così come le decisioni dei soci in esito a consultazione scritta, prese in conformità alla legge e allo statuto sociale e tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni dei soci, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Composizione dell'organo amministrativo - Durata

La società è amministrata, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico, anche non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Fatta salva l'osservanza dell'art. 2481 c.c. con riferimento alle funzioni non delegabili, il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea non superiore a tre esercizi, in mancanza di fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Art. 20 - Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

Art. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente dei Consiglio di Amministrazione.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano, altresì nei limiti dei poteri delegati, agli amministratori delegati, se nominati, e alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni o atti pubblicati a norma di legge.
Alle persone come sopra autorizzate può essere attribuita la facoltà di conferire mandati a terzi per singoli atti o categorie di atti.

Art. 22 - Forma e validità delle deliberazioni consiliari

Al di fuori dei casi di decisioni che riguardano l'approvazione del progetto di bilancio, di progetti di fusione o scissione, di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., nonché di sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c., nei quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta quando ciò sia richiesto da uno o più amministratori e la maggioranza non si opponga.
Per la validità delle deliberazioni in adunanza collegiale è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le decisioni si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono.
Le deliberazioni del consiglio risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Quando si procede tramite consultazione scritta tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati agli atti e le decisioni trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23 - Procedimento di consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, o quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.
Ferma la possibilità della maggioranza degli amministratori in carica di richiedere la convocazione di una adunanza collegiale, i consiglieri trasmettono presso la sede sociale la propria risposta in calce alla proposta, nel termine di cinque giorni lavorativi liberi, salvo che sia indicato un termine diverso (comunque non inferiore a tre giorni lavorativi e non superiore a sette). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o un'astensione espressa. La mancata risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del consigliere occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto per l'assunzione di quella determinata decisione.
Spetta al Presidente raccogliere le risposte ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 24 - Decisioni collegiali

Le adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal

Presidente, o, in caso d'assenza o impedimento o inerzia dal Vice Presidente, ovvero da almeno due amministratori, mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e all'organo di controllo almeno tre giorni prima della data fissata nella convocazione.
Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto, con comunicazione trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti l'intero Consiglio e l'organo di controllo, se nominato.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute presso la sede della società o anche in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.
È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 25 - Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio sarà presieduto dall'amministratore più anziano fra i presenti.
Il Presidente della riunione può chiamare a svolgere lo funzioni di segretario persona anche al di fuori dei membri dei Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 26 - Organo di controllo e revisore

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..
Per decisione dei soci potrà essere nominato un Organo di controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.
Per decisione dei soci le funzioni di controllo e/o di revisione legale della società potranno essere affidate rispettivamente:
1 – la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.a.;
2 – sia la funzione di controllo che quella di Revisore, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
3 – la sola funzione di Revisione Legale dei Conti nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 27 - Esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine dall'esercizio sociale, entro il termine massimo di centoventi giorni, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale con il rispetto del principio di trasparenza e lo sottopone alle necessarie approvazioni di legge.

Art. 28 - Ripartizione utili

Gli utili netti di esercizio, previo accantonamento degli stessi a riserva legale nelle misure previste dalla legge fino al raggiungimento dell'importo di legge, sono

obbligatoriamente reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale e in ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 29 - Contributi annuali

Tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura determinata dall'organo amministrativo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dall'organo amministrativo.

I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

TITOLO VII

ORGANI DISCIPLINARI, SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Art. 30 - Organi disciplinari

Salva la competenza degli organi federali di giustizia, le vertenze inerenti all'attività ed il comportamento dei soci che svolgono attività sportiva nell'ambito della società sono deferite esclusivamente al giudizio dell'Organo Disciplinare di prima istanza e della Commissione Disciplinare di seconda istanza.

Le decisioni definitive degli Organi di disciplina che irrogano una delle sanzioni previste dagli articoli che seguono devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che gli Organi di disciplina non dispongano, in casi particolari, un termine più lungo.

Art. 31 - Organo di disciplina di prima istanza

L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, che in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.

I membri che compongono l'Organo di disciplina di prima istanza restano in carica per il quadriennio olimpico (in particolare fino alla prima assemblea della Società nell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi, che dovrà provvedere alla relativa nomina); con essi scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.

Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci e degli atleti dilettanti in quanto tali.

Interviene e giudica d'ufficio ogni qual volta abbia avuto notizia di uno dei casi previsti dal precedente comma.

Può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o dalla sola attività agonistica;

d) radiazione.

L'Organo di disciplina sociale decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed espletato le altre indagini che ritenga opportune. La decisione

dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria della Società. Copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai contro interessati, nonché al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro il provvedimento adottato, sia i soci o gli atleti dilettanti, cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati, sia i soci o gli atleti dilettanti contro interessati, sia la Società possono presentare ricorso, con indicazione degli specifici motivi d'impugnazione, alla Commissione di Disciplina di Seconda istanza, entro quindici giorni dalla notifica della decisione.
In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dall'organo di prima istanza.

Art. 32 - Commissione di disciplina di seconda istanza

La Commissione di disciplina di seconda istanza è costituita da tre membri effettivi e da almeno due membri supplenti nominati dall'assemblea, che provvede nella sua prima riunione alle integrazioni necessarie nei casi in cui per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o membri effettivi o supplenti.
La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai contro interessati o dalla Società contro i provvedimenti emessi dall'organo di prima istanza.
Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate. Può anche esaminare testimoni, espletare altre indagini ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.
La Commissione di disciplina di seconda istanza resta in carica per il quadriennio olimpico (in particolare fino alla prima assemblea della Società nell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi, che dovrà provvedere alla relativa nomina); con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.
La proposizione dell'impugnativa alla Commissione di seconda istanza non ha l'effetto di sospendere il provvedimento impugnato.

Art. 33 - Commissione sportiva

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze ed i requisiti per i suoi membri.
Essa sarà composta anche da due soci effettivi e da una atleta dilettante. In ogni caso deve farne parte un membro dell'organo amministrativo.
Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica nel rispetto delle deliberazioni dell'organo amministrativo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Art. 34 - Clausola di Conciliazione

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia del luogo ove la società ha sede.
L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.
Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede la società.
L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di

Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.
Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 35 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, con la facoltà di sostituirli, uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
In sede di chiusura della liquidazione i residui attivi, al netto del capitale sociale versato che dovrà essere restituito ai soci, dovranno essere devoluti a fini sportivi.

Art. 36 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai soci dovranno essere inviate ai corrispondenti indirizzi (completi di numero di fax e indirizzo di posta elettronica) risultanti dal libro soci, qualora volontariamente adottato, o comunque comunicato alla società.
Le variazioni degli indirizzi comunicate dai soci per iscritto dovranno essere tempestivamente annotate nel libro dei soci, qualora volontariamente adottato, o comunque comunicato alla società.
Le comunicazioni agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 37 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le società a responsabilità limitata, ed in particolare a quelle previste per le società sportive dilettantistiche.
F.to Stefania Orlati
" Giulia Lolli
" Federico Bortolotti
" Sara Mariotti
" Alessandro Torroni (impronta sigillo)

Registrato a Forlì il 5 settembre 2025 al n. 6937 serie 1T
Io sottoscritto Dottor Alessandro Torroni Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to Alessandro Torroni.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 3 comma 3 DL 1/2012 conv. L 27/2012